



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

Provincia di Siena

SETTORE AMMINISTRATIVO

UFFICIO SCUOLA

CAP 53013 via Ricasoli, 5 tel. 0577 744724 fax 0577 744740 e-mail sportelloanagrafe@comune.gaiole.si.it

CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 E 2023/2024- CIG Z2431B9AA2.

ART. 1 - OGGETTO DELL' APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura dei libri di testo per la scuola primaria del Comune di Gaiole in Chianti per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 e 2023/2024.

ART. 2 – CONSEGNA DELLA FORNITURA

1. L'impresa aggiudicataria provvede a sue spese e sotto la propria esclusiva responsabilità:

a) a consegnare la fornitura, impegnando tutti i mezzi necessari per far fronte alla richiesta, presso il plesso della scuola primaria del capoluogo (la consegna dovrà essere effettuata al primo piano dell'immobile), suddivisi per classe, come da richiesta pervenuta dall'Istituto Comprensivo competente territorialmente, entro il giorno di inizio delle lezioni fissato dal calendario scolastico regionale, per permettere la distribuzione agli alunni nei primi giorni di scuola e comunque non oltre il giorno 30 del mese di ottobre. Non saranno concesse proroghe al termine fissato per l'ultimazione della fornitura che non siano giustificate da comprovate circostanze eccezionali ed imprevedibili;

b) a ritirare e/o sostituire i testi con errori di stampa o che gli Istituti Scolastici abbiano indicato erroneamente ed integrare le forniture dei testi a seguito delle variazioni della popolazione scolastica primaria anche ad anno scolastico già iniziato;

2. Qualora emergessero difformità rispetto a quanto disposto al comma 1 del presente articolo, sarà compito dell'impresa aggiudicataria effettuare tempestivamente e a proprie spese, entro i termini stabiliti dall'Ente, a seconda dell'articolo e dell'urgenza, tutte le sostituzioni necessarie affinché la fornitura risulti conforme. Qualora dette sostituzioni non avvengano o non possano avvenire in tempo utile, l'Ente appaltante potrà unilateralmente e a suo insindacabile giudizio, provvedere a rifornirsi del bene presso altro fornitore, addebitando all'impresa inadempiente l'eventuale maggiore spesa derivante dal prezzo pagato rispetto a quello pattuito e applicare una penale pari al 2% del valore totale della fornitura per ogni giorno di ritardo. E' facoltà dell'Amministrazione richiedere inoltre all'appaltatore i maggiori eventuali danni derivanti dalla mancata fornitura nei termini. Le penalità a carico del soggetto aggiudicatario saranno trattenute in fase di liquidazione delle fatture emesse dallo stesso in ragione delle forniture effettuate. L'applicazione delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate verranno comunicate all'aggiudicatario tramite Posta Elettronica Certificata o altro mezzo di notifica equivalente.

3. I beni da fornire sono i libri di testo per gli alunni iscritti alla scuola primaria del capoluogo individuati, nella tipologia, quantità e costo con apposito Decreto adottato annualmente dal MIUR (di norma nel mese di giugno) e scelti, nel rispetto della normativa e fatta salva l'autonomia didattica, dal personale insegnante della scuola.

4. L'elenco dei libri di testo adottati per ciascuna classe e trasmesso da parte dell'Istituto Comprensivo competente territorialmente al Comune, sarà successivamente inviato alla Ditta appaltatrice per la relativa fornitura.

ART. 3 – AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

1. L'importo stimato come occorrente per la fornitura in oggetto è pari ad € **4.200,00 ad anno scolastico, per complessivi €12.600,00 per 3 anni scolastici**, calcolato in base al numero degli alunni, alla classe frequentata, ai prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria stabiliti con apposito Decreto adottato annualmente dal MIUR dando atto che, trattandosi di prodotti editoriali, l'IVA è assolta in origine dall'editore (ex art. 74 del D.P.R. n. 633/1972).
2. L'importo contrattuale sarà quello risultante dal ribasso unico offerto dalla società aggiudicataria da applicarsi ai prezzi di copertina, non inferiore allo 0,25% fissato dal Ministero dell'Istruzione a favore degli Enti Locali. Il suddetto prezzo è comprensivo degli oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto dall'appaltatore sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto.
3. Qualora successivamente alla data del presente atto dovessero intervenire, relativamente ai prezzi di copertina dei testi, indicazioni ministeriali diverse, il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore farà riferimento ai nuovi prezzi fissati dal MIUR con apposito decreto.
4. L'esatto ammontare della fornitura sarà quello risultante dall'applicazione del ribasso percentuale unico offerto sul prezzo di ogni singolo libro di testo e dalle effettive quantità acquistate.
5. L'Amministrazione si riserva, infatti, la potestà di richiedere la fornitura secondo le effettive necessità, suscettibili di variazione in aumento o diminuzione in conseguenza della popolazione scolastica entro il limite massimo, determinato ai sensi dell'art. 106 co. 1, lett. e) del D. Lgs. 50/2016, del 20% dell'importo contrattuale; l'appaltatore, qualora sia necessario, è tenuto ad aumentare o diminuire il numero dei libri forniti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.
6. L'importo contrattuale è comprensivo di spese di imballaggio e trasporto, di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto alla ditta appaltatrice sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto.

ART. 4 - REVISIONE DEI PREZZI

Ogni anno scolastico si procederà all'adeguamento del corrispettivo contrattuale tenendo conto delle possibili variazioni dei prezzi di copertina dei testi stabilite dall'apposito Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

ART. 5 - MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO

Si provvederà all'affidamento della fornitura mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2 del D.Lgs.50/2016, previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, così come previsto dall'art. 95 comma 4 lett. b), tenuto conto delle caratteristiche standardizzate della fornitura definite dal mercato e dell'importo della fornitura inferiore a € 40.000,00.

Il contratto si intenderà concluso nella forma della lettera di affidamento, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'art. 3, co. 1 lett. e) del D. Lgs. 50/2016

ART. 6 – PAGAMENTI

1. I pagamenti a favore dell'aggiudicatario, dedotte le eventuali penalità in cui l'appaltatore è incorso, sono effettuati dall'Amministrazione comunale entro i 30 giorni successivi al ricevimento della fattura elettronica.
2. Il Comune procede ai pagamenti solo dopo aver verificato la permanenza della regolarità assicurativa e contributiva del soggetto aggiudicatario.

ART. 7 – SPESE ED ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

1. Sono a carico dell'aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune, tutti gli oneri gestionali, nessuno escluso o eccettuato, tra i quali in particolare:
 - tutte le spese e gli oneri relativi alle attrezzature, agli impianti, al materiale necessario per l'espletamento della fornitura, compresi gli oneri relativi alla spedizione e al recapito del materiale ordinato;

- tutte le spese e gli oneri relativi al personale necessario all'espletamento della fornitura;
- tutte le eventuali spese amministrative dipendenti dall'esecuzione della fornitura.

ART. 8 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010, l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 comma 9 bis della Legge 136/2010, il mancato utilizzo nella transazione finanziaria del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni ogni variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

ART. 9 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

1. L'Ente appaltante si riserva la facoltà di risolvere il rapporto per inadempimento dell'aggiudicatario, in particolare per quanto riguarda il mancato o non conforme adempimento degli obblighi scaturenti dalla fornitura.
2. La risoluzione del rapporto sarà preceduta dalla notifica di formale diffida con la quale si contesteranno gli addebiti, si preannuncerà la risoluzione e sarà fissato un termine per la presentazione, da parte del gestore, delle controdeduzioni.
3. L'aggiudicatario si impegna a garantire, pena la risoluzione del contratto, il rispetto degli obblighi di cui al "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001, nonché degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gaiole in Chianti", approvato con Delibera della Giunta n. 181 del 12/12/2013. Tali norme, secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, sono estese ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che operano in favore del Comune.
4. L'ente procederà altresì alla risoluzione del rapporto in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – *pantouflage* o *revolving door*).

ART. 10 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per tutte le controversie fra il Comune e l'aggiudicatario, che non si siano potute definire in via amministrativa, è competente in via esclusiva il foro di Siena.

ART. 11 – NORMA FINALE

1. Per quanto non convenuto esplicitamente nel presente Capitolato, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.